

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE
PER L'ELEZIONE DEL GIUDICE DI PACE SUPPLENTE**

richiamati l'articolo 90 e seguenti LEDP e ogni altra disposizione applicabile;

d e c i d e:

Data dell'elezione

L'assemblea comunale è convocata **domenica 29 novembre 2026**, per procedere all'elezione di

- un Giudice di pace supplente del Circolo di VEZIA

per il periodo **1° gennaio 2027 – 31 maggio 2029**. L'elezione avviene con il sistema della maggioranza assoluta.

Catalogo elettorale (articoli 5 e seguenti LEDP; 2 e seguenti REDP)

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, che avviene durante il mese di gennaio 2026, vale anche per l'elezione del Giudice di pace supplente del **29 novembre 2026**. Le variazioni che intervengono durante questo periodo sono pubblicate all'albo comunale mediante avviso per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi di ricorso di cui agli articoli 5 e seguenti LEDP e 2 e seguenti REDP.

Il catalogo elettorale è aggiornato fino al quinto giorno prima dell'elezione.

Uffici elettorali e locali di voto

E' istituito un unico ufficio elettorale presso il Centro civico.

Giorni e orari di voto (articolo 19 LEDP)

- Domenica 29 novembre 2026 dalle 10.00 alle 12.00

Presentazione delle proposte candidatura (articoli 44 e seguenti LEDP; 29 e seguenti REDP)

Le proposte di candidatura devono essere presentate a mano preferibilmente su appuntamento, in un esemplare originale, alla Cancelleria dello Stato, Bellinzona, firmate da almeno 30 aventi diritto di voto (cittadine e cittadini attivi domiciliati nel Circolo) **entro le ore 18.00 di lunedì 7 settembre 2026**.

Le candidate e i candidati devono essere unicamente designati con cognome, nome, data completa di nascita e domicilio. È eleggibile alla carica ogni cittadino svizzero di 18 anni compiuti. La persona eletta non domiciliata in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dal giorno della proclamazione. Il mancato rispetto comporta la decadenza della carica. Le persone candidate non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati. Ogni proposta non può contenere un numero di candidature superiore a quello degli eleggendi, né una persona candidata può figurare su più liste. Le persone proponenti devono sottoscrivere la proposta indicando di proprio pugno il cognome, nome, **data completa di nascita, domicilio e firma**. Un avente diritto di voto non può firmare più di una proposta di candidati e non può ritirare la sua firma dopo il deposito. Se un avente diritto di voto ha firmato più di una proposta il suo nome è

mantenuto sulla prima proposta depositata. I proponenti devono designare un rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo firmatario. Si richiamano gli articoli 49 e seguenti LEDP circa la modifica delle proposte e ogni altra notifica.

Dichiarazione di accettazione e obbligo di presentazione del casellario giudiziale (articoli 47 capoversi 2 e 3 LEDP)

Alla proposta di candidatura devono essere uniti i seguenti documenti:

- la dichiarazione di accettazione firmata in originale (la firma sulla proposta di candidatura vale quale dichiarazione di accettazione);
- l'estratto del casellario giudiziale in originale. È valido l'estratto del casellario giudiziale rilasciato **nei due mesi precedenti il termine di deposito della proposta di candidatura (dall'7 luglio 2026)**. L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria dello Stato anche in forma elettronica purché consenta all'autorità di verificarne l'autenticità.

Deposito della cauzione (articolo 48 LEDP)

All'atto del deposito della proposta di candidatura è dovuta una cauzione di fr. 500.00.

Per ogni proposta è rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito. La cauzione è restituita se la persona candidata è stata eletta o se è ammessa al turno di ballottaggio o se l'elezione avviene in forma tacita.

Ritiro di proposte e candidature (articolo 50 LEDP)

I tre quinti delle persone proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso delle persone candidate, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, **entro le ore 18.00 di lunedì 21 settembre 2026**.

Proposte definitive, liste e candidature (articolo 51 LEDP)

Le proposte di candidatura diventano definitive **alle ore 18.00 di lunedì 21 settembre 2026**. Le proposte sono pubblicate con il nome delle persone proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato.

Voto per corrispondenza (articolo 23 LEDP)

E' possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. La medesima busta ricevuta con il materiale di voto dovrà essere utilizzata dagli aventi diritto di voto che intendono votare per corrispondenza per l'invio della scheda votata alla Cancelleria comunale. **Attenzione a non tagliarla o cestinarla!** Per ulteriori informazioni o per la sostituzione di buste danneggiate rivolgersi alla Cancelleria comunale.

L'avente diritto di voto deve:

- compilare la scheda di proprio pugno;
- introdurre la scheda votata nell'apposita busta con la dicitura "Elezione Giudice di pace supplente - Busta ufficiale voto per corrispondenza";
- compilare la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla;
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta di voto con la scheda votata;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale.

Trasmissione materiale di voto

L'avente diritto di voto può inviare la busta di trasmissione:

- tramite del servizio postale (con affrancatura);
- imbucandola nella buca delle lettere posta presso la Casa comunale (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla cancelleria comunale (senza affrancatura).

Le schede votate che giungono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le **ore 12.00 di domenica 29 novembre 2026**.

Espressione del voto (articolo 26 LEDP)

Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale. L'avente diritto di voto vota di proprio pugno apponendo una croce nella casella che affianca il nome della persona candidata prescelta (limite massimo consentito: un voto preferenziale).

Difetto della maggioranza assoluta; ulteriori operazioni di voto (articolo 64 e 65 LEDP)

Nel caso in cui la maggioranza assoluta non fosse raggiunta, le assemblee comunali del Circolo sono convocate per **domenica 27 dicembre 2026**. Di ciò viene dato avviso nel Foglio ufficiale.

L'elezione avverrà con il sistema della maggioranza relativa. Sono esclusi dal turno di ballottaggio le candidate e i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti superiori al 5% delle schede valide.

La persona candidata, tre quinti delle persone proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, possono depositare il ritiro della proposta di candidatura **entro le ore 18.00 di giovedì 3 dicembre 2026**. Se il numero di candidature rimanenti non è superiore a quello dei seggi da assegnare si procede alle elezioni in forma tacita.

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato all'albo comunale e vale quale avviso formale alle autorità e ai cittadini.

Per quanto non richiamato si rimanda alle disposizioni previste dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 e dal Regolamento sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Roberto Piva

La Segretaria comunale:

Laura Bariffi



Vezia, 5 agosto 2026